



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

**DELIBERA N. 75/25/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
MEDIA RADIO TV SOCIETÀ COOPERATIVA (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “
GS CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ ART. 3, COMMA 1, LETT. R) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021 N. 208**

**(CONTESTAZIONE N. 3 ANNO 2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI CALABRIA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, recante *“Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo Quadro del 20 dicembre 2022 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM;

VISTA la deliberazione 402/03/CONS, recante *“Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria”* che delega al Co.Re.Com. Calabria l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, nel corso della trasmissione del programma televisivo denominato *“Lupi si nasce - La trasmissione dei veri lupi dal 2014”*, dalle ore 21:02:41 alle ore 21:57:21 del giorno 11 ottobre 2024, è stata rilevata sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “GS Channel” fornito da Media Radio TV Società Cooperativa, avente sede in Messina, Via XXIV Maggio, 21, la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive oltre il c.d. limite di affollamento pubblicitario, in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 come, di seguito, riportato.



Data	Fascia Oraria	Nro. Spot	Durata Lorda		Frame Neri (0,4 sec. per spot) (secondi)	Durata Netta		Sforamento
	(hh:mm - hh:mm)		(hh:mm:ss:dd)	%		(hh:mm:ss:dd)	%	
11/10/2024	21:00 - 22:00	16	00:22:10:00	36,944	6,4	00:22:03:06	36,767	36,767%

Successivamente, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato, in data 12 marzo 2025 e notificato in pari data, la violazione della disposizione normativa sopra indicata nei confronti di Media Radio TV Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “GS Channel”.

2. Deduzioni della società

Il fornitore del servizio di media audiovisivo “GS Channel”, in sede di audizione tenutasi in data 11 aprile 2025, ha sostenuto quanto segue.

“La trasmissione “Lupi si nasce” proviene da una produzione esterna realizzata a Cosenza, mandata sulla rete, pur consapevole del proprio ruolo di controllo sul trasmesso. Precisa, inoltre, che non c’è alcun rapporto commerciale economico fra Media Radio TV Società Cooperativa e la produzione di “Lupi si nasce”.

Fa presente, inoltre, che le registrazioni devono essere conservate dai fornitori per tre mesi, mentre la contestazione riguarda fatti verificatisi nel mese di ottobre.

Il Sig. [.....] precisa di essere immediatamente intervenuto, a seguito della notifica della contestazione, modificando la grafica ed eliminando, pertanto, la sovraimpressione del sito”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale nei confronti di Media Radio TV Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “GS Channel”.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha affermato quanto segue.

“Con riferimento alle dichiarazioni rese a verbale dal legale rappresentante della società MEDIA RADIO TV SOCIETA’ COOPERATIVA, si rileva che le stesse non possano condurre ad una diversa valutazione dei fatti posti alla base della contestazione. Infatti, non può assumersi a giustificazione la circostanza che l’emesso sia riferibile ad una diversa produzione esterna, mandata sulla rete, poiché comunque si pone in capo al Fornitore un obbligo di vigilanza e di controllo sull’emesso, né che non vi sia, come dichiarato a verbale, alcun rapporto commerciale economico fra la società e la produzione di “Lupi si nasce”.

Quanto alla circostanza che sia trascorso il termine di tre mesi dalla trasmissione contestata, termine entro il quale il fornitore ha l’obbligo di conservazione della registrazione, si rileva che il monitoraggio è stato effettuato sulla base del sistema di registrazione del Corecom stesso e che, comunque, i file sono disponibili per la visione da parte del fornitore; visione, peraltro, non richiesta. Peraltro, il fornitore, rendendo

le dichiarazioni a verbale a giustificazione, ha dimostrato di essere a conoscenza dei fatti contestati e quindi del contenuto dell'emesso.

È invece da apprezzare, anche ai fini della commisurazione della sanzione, il comportamento del fornitore che si è subito attivato per modificare la grafica ed eliminare la sovraimpressione del sito, per adeguarsi alla normativa in materia di comunicazioni commerciali”.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, pertanto, si è dell'avviso che sussistano gli estremi per l'irrogazione di una sanzione, poiché il superamento del limite di pubblicità oraria consentito è un dato di fatto che non richiede ulteriori valutazioni interpretative.

Considerata, tuttavia, la congiuntura economica del settore e il comportamento collaborativo e di adeguamento del fornitore, si propone l'applicazione del minimo edittale”.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “GS Channel” sia incorso nella violazione disposizione normativa contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, per aver superato il limite di affollamento pubblicitario del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione nella giornata di programmazione televisiva sopra indicata.

Riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte in sede di audizione, si ritiene quanto segue.

Destinatario della disposizione normativa contenuta nell’articolo sopra citato è il fornitore del servizio di media audiovisivo che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l’altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell’obbligo contenuto nella disposizione normativa in esame in materia di affollamento pubblicitario - art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 - da parte di Media Radio TV Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “GS Channel”, in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “GS Channel” grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi,

comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Riguardo all'eccezione in ordine alla mancata conservazione della registrazione del programma televisivo denominato *"Lupi si nasce - La trasmissione dei veri lupi dal 2014"* a causa del lasso di tempo trascorso tra il giorno della messa in onda del programma televisivo testé citato e la notifica dell'atto di contestazione, premessa l'osservanza da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria sia del termine ordinatorio previsto per l'espletamento dell'attività preistruttoria sia del termine perentorio prescritto ai fini della notifica della contestazione, si ritiene, al pari di quanto sostenuto dal predetto Organismo regionale che, in realtà, oltre alla circostanza che *"il fornitore, rendendo le dichiarazioni a verbale a giustificazione, ha dimostrato di essere a conoscenza dei fatti contestati e quindi del contenuto dell'emesso"*, comunque, nulla avrebbe impedito alla parte con la partecipazione procedimentale di far valere il diritto di accesso e, quindi, il diritto di visionare e/o di estrarre copia degli atti detenuti dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, al fine di produrre eventuali, ulteriori osservazioni in sede di difesa.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, *"fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione [.....]"*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Media Radio TV Società Cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"GS Channel"* nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208;

RITENUTA, pertanto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'articolo testé menzionato, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione di un unico episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata in sette giornate di programmazione televisiva, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, nonostante gli indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo stesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

L'asserzione di parte resa in sede di audizione, secondo cui *"Il Sig. [...] precisa di essere immediatamente intervenuto, a seguito della notifica della contestazione, modificando la grafica ed eliminando, pertanto, la sovraimpressione del sito"*, non rileva ai fini dell'attenuazione della misura della sanzione, in quanto dirimente in tal senso risulta solo la circostanza che *"l'agente abbia attenuato o eliminato, di propria iniziativa, le conseguenze dell'illecito prima dell'avvio del procedimento"* (enfasi aggiunta), ai sensi della delibera n. 265/15/CONS, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

C. Personalità dell'agente

Media Radio TV Società Cooperativa, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sebbene non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta società presso il Registro delle imprese successivamente all'esercizio 2022, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Media Radio TV Società Cooperativa, codice fiscale 02593560804, con sede legale in Messina (ME), alla via XXIV maggio n. 21, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "GS Channel" di pagare la sanzione amministrativa



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

pecuniaria di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui all'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 75/25/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 75/25/CSP”*;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella